

diritto o aspirava al titolo di *messere*, *sere*, o almeno di *magister*, notai, medici, gente di lettere e di legge, mercanti, artieri di vaglia ecc.<sup>1)</sup>. Terzi venivano i *populares*, gente del volgo che esercitava basse professioni o non ne esercitava alcuna: lavoratori della terra, braccianti, pescatori, marinai, servitori, beccai ecc. Ultimi i *districtuales*, popolari anche questi e tutti contadini dimoranti fuori delle mura. Una categoria a sè, indipendente da queste distinzioni e dal potere civile, formavano gli ecclesiastici, secolari e regolari.

Le distinzioni che abbiamo fatte sono tutt'altro che oziose. Poichè il complesso etnico dei comuni medioevali della Dalmazia non bisogna concepirlo come un tutto omogeneo dove le differenze siano lievi o soltanto formali. Un abisso separa la nobiltà dalla plebe; le distanze sono infinite<sup>2)</sup>. Determinate da diversità d'origine, di lingua e di costumanze, queste distanze si riproducono, anzi aumentano immensamente nella fissazione dei diritti, dei doveri e dei vicendevoli rapporti. Alcuni capitoli dello Statuto sono a questo proposito assai significativi: se un nobile percuotesse un nobile paghi 10 lire; se un plebeo percuotesse un plebeo paghi 5 lire; se un plebeo percuotesse un nobile paghi 20 lire<sup>3)</sup>. Ancora: se qualcuno commettesse omicidio sia punito nel capo, ma se l'omicidio fosse commesso da un nobile nella persona di un plebeo, l'omicida paghi 100 lire agli eredi del morto e altrettante alla comunità<sup>4)</sup>. Per avere però esatta la misura di queste distanze leggasi il seguente capitolo dello Statuto, che ci piace riprodurre nella sua integrità: «Item statutum et ordinatum est, quod quodcumque nobilis haberet colloquium cum aliquo populari, dictus popularis teneatur stare pedes, quousque nobilis secum locutus fuerit sub pēna quinque soldorum pro qualibet uice communi Spalati soluenda»<sup>5)</sup>.

Fissate le classi della popolazione, cerchiamo di stabilirne l'entità numerica. Impresa questa difficile assai, per non dire impossibile. Dati in proposito, a quanto sappiamo, non esistono, nè esistono elementi sui

<sup>1)</sup> Con ciò non intendiamo asserire che ogniqualevolta una persona sia fregiata dell'attributo di *civis*, essa debba necessariamente esercitare una di queste professioni. Moltissimi sono anzi, nelle carte del tempo, gli esempi in contrario. Ma in quelle carte piuttosto che determinare il grado di dignità della persona, importava fissarne i diritti e la posizione giuridica.

<sup>2)</sup> A questo proposito è notevole un passo della «*Historia Ragusii*» di Giovanni da Ravenna (SABBADINI R., *G. da R. insigne figura d'umanista [1343-1408]*, Como, Ostinelli, 1924, pag. 203): «Bifariam distributa est [civitas] in nobilitatem ac plebem, quos inter animorum voluntatumque discrimen tantum, ut imperet alter, pareat alter, nec ulla ad rei publice munera plebei nisi ad servilia recipiuntur».

<sup>3)</sup> *Statuta* cit., pag. 142.

<sup>4)</sup> *Statuta* cit., pag. 144.

<sup>5)</sup> *Statuta* cit., pag. 185.